

TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

Il Giudice dott. Elisabetta Bianco,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 27/03/2024, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Con comparsa di costituzione parte esecutata proponeva reclamo avverso l'aggiudicazione del 10.1.24 nella quale il lotto unico era stato aggiudicato a **OMISSIS**, contestualmente chiedendo al Ge di azionare i poteri officiosi.

Si rileva che il debitore ha proposto reclamo avverso l'aggiudicazione ex art. 591 ter c.p.c., senza, tuttavia, lamentare alcun vizio dell'aggiudicazione.

Ciononostante, in tale atto la parte ha chiesto al GE di azionare i poteri officiosi in relazione alla questione sollevata della mancata iscrizione all'albo ex art. 106 tub della mandataria.

L'unico motivo di reclamo ha ad oggetto la mancata iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB della mandataria di **SPV, SERVICER**, e sulla base di tale rilievo si è chiesta la sospensione della procedura esecutiva.

Hanno depositato memorie difensive il creditore procedente e l'aggiudicatario, chiedendo il rigetto del reclamo e dell'istanza sospensiva.

L'udienza è stata rinviata non essendo stata comunicata la fissazione al reclamante e alla successiva udienza le parti hanno dato atto, come da note depositate, dell'intervento di pronuncia di Cassazione, n. 7243/24.

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7243/24, è intervenuta a dirimere il contrasto sorto a seguito dei diversi orientamenti esistenti nella giurisprudenza di merito ed ha escluso ogni rilevanza civilistica, compresa quella sulle esecuzioni in corso, dell'omessa iscrizione della società incaricata di riscuotere il credito nell'albo ex art. 106 tub.

Questi i passaggi rilevanti dell'ordinanza della Suprema Corte n. 7243/2024:

*“tale tesi ravvisa nelle disposizioni degli artt. 2, comma 6, della Legge 30 aprile 1999, n. 130, e 106 T.U.B. norme imperative inderogabili, in quanto poste a presidio di interessi pubblicistici, con la conseguente nullità, sotto il profilo civilistico, dei negozi intersoggettivi (cessione, mandato, ecc.) e degli atti di riscossione compiuti in loro violazione; in proposito si osserva che, in relazione all'interesse tutelato, qualsiasi disposizione di legge, in quanto generale e astratta, presenta profili di interesse pubblico, ma ciò non basta a connotarla in termini imperativi, dovendo pur sempre trattarsi di «preminenti interessi generali della collettività» o «valori giuridici fondamentali»; il mero riferimento alla rilevanza economica (nazionale e generale) delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni del cd. “diritto dell'economia”, contenute in interi apparati normativi (come il T.U.B. o il T.U.F.); in particolare, ad avviso del Collegio, **le succitate norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione (amministrativa) del settore bancario (e, più in generale, delle attività finanziarie), la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza (cioè, alla Banca d'Italia) e presidiati anche da norme penali».***

... «non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale (o persino sugli atti di riscossione compiuti) le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità “derivata”; in altri termini, dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 T.U.B. del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici».

Ordinanza, Tribunale di Alessandria, Giudice Elisabetta Bianco, del 02.04.2024

La questione sottoposta al GE quale unico motivo di reclamo anche per l'attivazione dei poteri officiosi è, quindi, priva di fondamento per le motivazioni evidenziate dalla Suprema Corte che si ritiene di condividere.

Nello stesso senso si è espresso anche il Tribunale di Genova con ordinanza emessa tra le stesse parti del 21.3.24 e prodotta dal creditore.

A fronte di tali pronunce, la cui lettura è chiara nell'escludere ogni rilevanza della mancata iscrizione nell'albo 106 TUB sull'esecuzione in corso, parte debitrice ha poi formulato istanza di valutare la trasmissione degli atti in Procura e alla Banca d'Italia.

Tale istanza, come risulta dalle conclusioni della nota in cui è formulata, è funzionale alla richiesta sospensione della procedura sul presupposto che dalla eventuale rilevanza penale dell'omessa iscrizione derivi una pregiudizialità tecnica ex art. 295 c.p.c. in forza della quale l'esecuzione dovrebbe rimanere sospesa in attesa che la Procura o la Banca d'Italia valutino se attivarsi.

La ricostruzione non è condivisibile ed è smentita dalla stessa Cassazione che proprio dove ipotizza una eventuale rilevanza amministrativa o penale ne esclude in radice ogni conseguente invalidità sul piano civilistico, ivi compreso sulle esecuzioni in corso.

Né vale la richiesta sospensione ex art. 624 c.p.c. non essendo stata svolta alcuna opposizione ed essendo, in ogni caso, il motivo dedotto con il reclamo infondato.

La richiesta sospensione va, quindi, rigettata.

Sulle spese del reclamo, in virtù del contrasto interpretativo sorto nella giurisprudenza di merito sul tema oggetto del primo motivo di opposizione, si ritiene di compensare le spese della presente fase tra le parti.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e l'istanza di sospensione della procedura. Compensa le spese del reclamo tra le parti.

Riserva a eventuale separato provvedimento la trasmissione degli atti.

Manda al delegato per la prosecuzione delle operazioni volte al trasferimento del bene.

Si comunichi.

Alessandria, 2 aprile 2024

Il Giudice

dott. Elisabetta Bianco